

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2001519**  
Data: **11/02/2019**

Oggetto: **esterometro – il nuovo obbligo dal 01 gennaio 2019**  
Allegati: **NO**

## ESTEROMETRO – IL NUOVO OBBLIGO DAL 01 GENNAIO 2019

**Gentile Associato,**

a fronte dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, entra in vigore un nuovo adempimento: l'**esterometro**.

Che cosa si intende per esterometro? Si intende **la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri** (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

Con la circolare n. 26 del 2018, Assonime ha fornito un quadro riepilogativo di questo obbligo introdotto a partire **dal 1° gennaio 2019** allo scopo di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni suddette. Tale obbligo ha **periodicità mensile**.

La comunicazione deve essere trasmessa nell'ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali.

### Presupposto soggettivo

Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti all'adempimento dell'**obbligo di emissione della fattura elettronica** (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali).

In linea generale devono adempiere a tale obbligo (della fatturazione elettronica) i soggetti passivi stabiliti all'interno del territorio dello Stato italiano.

A tal proposito, nella circolare in esame Assonime ha evidenziato che non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2018);
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

I soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume d'affari) sono conseguentemente esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro all'Agenzia delle Entrate.

### Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni

Nell'ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.

Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l'Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere effettuate.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Con l'emissione delle fatture elettroniche anche per tale tipologia di operazioni, pertanto, gli operatori economici beneficerebbero dell'esonero dall'invio dell'esterometro (con periodicità mensile).

Attualmente l'**esonero** dall'obbligo è previsto unicamente **per le operazioni attive**.

L'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti è ammessa a condizione che nei confronti di tali soggetti sia possibile far avere, previa richiesta, anche una copia cartacea della fattura elettronica.

#### Intrastrat

L'obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastrat non è stato eliminato.

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

#### Esterometro: formato e dati

Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utilizzare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.

Ai fini dell'accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l'apposizione:

- della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate);
- in alternativa del sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate (nell'ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all'interno dell'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi").

L'elenco dei dati da comunicare è riportato all'interno del predetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### Esterometro: modalità e termini di trasmissione

Diverse le modalità a disposizione per procedere con l'invio dei file, quali ad esempio:

- trasmissione per via telematica tramite l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi";
- sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

La trasmissione deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
- rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell'operazione nel registro IVA degli acquisti).

#### Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

**Studio Lerro - Bondavalli**